



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA

Via Cristoforo Colombo, 1 – 85010 Pignola (PZ)

Scuola dell'Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale

Sezioni associate - Pignola ed Abriola

Scuol@ 2.0

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PIGNOLA

Prot. 0000204 del 10/01/2026

II (Uscita)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Ai sensi del D.P.R. n. 134/25 e DPR n. 235/07, a modifica ed integrazione
del DPR n. 249/98

***“Ogni persona d'onore sceglie di perdere piuttosto il proprio onore
che la propria coscienza”***
Michel de Montaigne

Indice

DIRITTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE	2
Art. 1 Diritto al rispetto	2
Art. 2 Diritto alla tutela	2
Art. 3 Diritto allo studio	2
Art. 4 Diritto all'accoglienza	3
Art. 5 Diritto alla propria diversità	3
Art. 6 Diritto ad essere considerati	3
Art. 7 Diritto a esprimere liberamente	3
Art. 8 Diritto a conoscere	3
Art. 9 Diritto allo sviluppo	3
Art. 10 Diritto a conoscere i risultati	3
Art. 11 Diritto alla salvaguardia della salute	3
Art. 12 Diritto all'integrazione e alla solidarietà	3
DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE	3
Art. 13	3
Art. 14	3
Art. 15	3
Art. 16	3
Art. 17	3
Art. 18	3
Art. 19	3
Art. 20	4
II PARTE	4
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA	4
Art. 21 Finalità	4
Art. 22 Principi	4
Art. 23 Corrispondenza infrazione/sanzione/soggetti competenti	5
Art. 24 Modalità di erogazione delle sanzioni	7
Art. 25 Ricorsi	7
Art. 26 Composizione dell'Organo di Garanzia	7
Art. 27 Funzionamento dell'Organo di Garanzia	7

I PARTE

DIRITTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

Art. 1 Diritto al rispetto

Ogni studente ha il diritto di essere rispettato dai docenti, dai collaboratori scolastici e dai compagni tutti.

Art. 2 Diritto alla tutela

Lo studente ha diritto alla tutela dentro e fuori la scuola. Quest'ultima deve garantire sempre un'adeguata vigilanza.

Art. 3 Diritto allo studio

Ad ogni studente devono essere garantiti ambienti sani, sicuri ed adeguati alle attività proposte; servizi igienici puliti e dotati di comfort essenziali; laboratori attrezzati con sussidi didattici.

Art. 4 Diritto all'accoglienza

Gli studenti delle classi prime sono accolti con iniziative volte a ridurre il disagio e consentire un rapido inserimento nella vita della scuola.

Art. 5 Diritto alla propria diversità

Gli studenti hanno diritto alla propria diversità anche di natura culturale e ideologica.

Art. 6 Diritto ad essere considerati

Gli studenti hanno diritto ad essere considerati persone dotate di sensibilità e senso critico.

Art. 7 Diritto a esprimere liberamente

Gli studenti hanno diritto ad esprimere le proprie idee nel rispetto degli altri.

Art. 8 Diritto a conoscere

Gli studenti hanno diritto a conoscere all'inizio di ogni anno scolastico, gli obiettivi educativi e didattici, i risultati attesi, i criteri e i metodi di misurazione, verifica e valutazione degli apprendimenti realizzati.

Art. 9 Diritto allo sviluppo

Gli studenti hanno diritto a conoscere le potenzialità di ognuno e al recupero di situazioni di svantaggio culturale.

Art. 10 Diritto a conoscere i risultati

Gli studenti hanno diritto a conoscere i risultati, motivati dal docente, delle verifiche.

Art. 11 Diritto alla salvaguardia della salute

Gli studenti hanno diritto alla salvaguardia della salute, rispettando le norme vigenti in materia.

Art. 12 Diritto all'integrazione e alla solidarietà

Gli studenti portatori di diversabilità hanno diritto all'integrazione e alla solidarietà.

DOVERI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

Art. 13

Gli studenti hanno il dovere di utilizzare correttamente le strutture ed i sussidi didattici, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art. 14

Gli studenti sono tenuti ad avere lo stesso rispetto che chiedono per se stessi anche nei confronti di tutte le componenti scolastiche.

Art. 15

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere ai vari impegni di studio.

Art. 16

Gli studenti devono venire a scuola forniti di materiale didattico (libri, attrezzi da disegno, etc.).

Art. 17

Gli studenti devono mantenere un comportamento corretto non solo durante le lezioni, ma anche quando entrano a scuola, nei corridoi, durante la ricreazione, nei cambi d'ora, durante le attività extrascolastiche (visite guidate e viaggi di istruzione, nei musei, mostre, etc.), negli spostamenti verso la palestra.

Art. 18

Gli studenti devono curare l'igiene della persona e indossare un abbigliamento decoroso.

Art. 19

Gli studenti devono rispettare gli ambienti scolastici.

Art. 20

Gli studenti non devono disturbare il normale svolgimento delle lezioni.

II PARTE

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Art. 21 Finalità

Compito istituzionale della scuola è educare. Essa è luogo di formazione globale della persona mediante l'istruzione. Persegue obiettivi formativi adeguati allo sviluppo del sapere e delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. Essa è una comunità di dialogo informata ai valori democratici, in cui fondativa è la relazione docente/alunno.

Il presente Regolamento di Disciplina dell'Istituto Comprensivo Statale di Pignola si ispira alle indicazioni contenute nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" della Scuola Secondaria, emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, integrato e modificato dai successivi D.P.R. n. 235/07 e D.P.R. n. 134/25.

Art. 22 Principi

Ogni provvedimento disciplinare ha sempre finalità educative e mira a rafforzare il senso di responsabilità individuale. *"La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. L'infrazione disciplinare influisce sul voto di comportamento"*. D.P.R. 08.08.2025 n. 134 - Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione commessa, ispirate al principio della gradualità e della riparazione del danno. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e, quindi, l'efficacia. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, sempre che collegate a eventi o circostanze la cui gravità ha una evidente ripercussione sull'ambiente scolastico. La successione delle sanzioni non è automatica. Mancanze lievi possono rimanere, infatti, oggetto di sanzioni lievi, anche se reiterate. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione del proprio pensiero correttamente manifestata. Nessun provvedimento disciplinare può influire sulla valutazione del profitto. Nessun provvedimento disciplinare è preso senza prima aver contattato la famiglia o l'autorità giudiziaria o i servizi sociali nel caso in cui la famiglia non sia in grado di provvedere all'educazione dei figli. Ogni provvedimento disciplinare deve tutelare il diritto alla riservatezza.

Art. 23 Corrispondenza infrazione/sanzione/soggetti competenti

INFRAZIONI DI PRIMO LIVELLO	SANZIONI	SOGGETTI COMPETENTI A EROGARE LE SANZIONI
Atteggiamento di disturbo dell'attività didattica e del dialogo educativo (sia in presenza che nell'eventuale didattica a distanza). Inadempienza nello svolgimento dei compiti assegnati a scuola e a casa. Mancanza del materiale occorrente. Omissione nella trasmissione delle comunicazioni a casa. Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico.	Rimprovero verbale del docente/Dirigente Annotazione sul registro elettronico visibile alla famiglia (area note disciplinari)	Docente Dirigente scolastico
Ritardi ed assenze ingiustificate. Discontinuità nella frequenza o frequenza saltuaria inadeguatamente motivata o giustificata.	Comunicazione alla famiglia tramite registro elettronico (area note disciplinari)	Docente coordinatore Dirigente scolastico
Inosservanza delle norme di sicurezza e di tutti i relativi protocolli	Rimprovero verbale del docente/Dirigente Annotazione sul registro elettronico visibile alla famiglia (area note disciplinari)	Docente Dirigente scolastico
Inosservanza delle norme del Regolamento d'Istituto, dei relativi allegati e di tutto quanto previsto nel PTOF d'Istituto	Rimprovero verbale del docente/Dirigente Annotazione sul registro elettronico visibile alla famiglia (area note disciplinari)	Docente Dirigente scolastico
Falsificazioni di firme o di contenuti di comunicazioni	Nota informativa alla famiglia da parte del coordinatore di classe e/o Dirigente scolastico	Docente coordinatore Dirigente scolastico
Danneggiamenti di beni (locali, suppellettili, strutture, materiali e sussidi didattici) della scuola o appartenenti a compagni, docenti e personale in genere. Alterazioni delle condizioni igieniche dei locali scolastici	Annotazione sul Registro di classe da parte del docente Comunicazione telefonica e/o scritta alla famiglia da parte del Dirigente scolastico, con richiesta di riparare il danno a proprie spese o di eventuale risarcimento	Docente Dirigente scolastico
Offese verbali o comportamenti violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti dei compagni e del personale della scuola in genere	Annotazione sul Registro di classe da parte del docente e comunicazione ed eventuale convocazione della famiglia. Il Dirigente scolastico deve essere sempre informato	Docente Dirigente scolastico

INFRAZIONI DI SECONDO LIVELLO (recidiva nel comportamento)	SANZIONI	SOGGETTI COMPETENTI A EROGARE LE SANZIONI
Reiterate infrazioni di primo livello	Annotazione scritta sul Registro di Classe e sul registro elettronico da parte del docente, controfirmata dal Dirigente Scolastico ed eventuale convocazione della famiglia. Esclusione da attività extrascolastiche, comprese quelle agonistiche, sportive e musicali. Esclusione dalla partecipazione a uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione a giudizio insindacabile del Consiglio di Classe	Docente Consiglio di classe Dirigente scolastico

INFRAZIONI DI TERZO LIVELLO	SANZIONI	SOGGETTI COMPETENTI A EROGARE LE SANZIONI
Gravi e reiterate offese verbali, comportamenti violenti, intimidatori o discriminatori nei confronti di chiunque. Comportamenti pericolosi per l'incolumità degli altri	Allontanamento fino a due giorni con definizione di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare da svolgere a scuola (dopo la terza annotazione scritta sul registro di classe)	Consiglio di classe convocato dal Dirigente scolastico, anche su richiesta della maggioranza dei Docenti che compongono il Consiglio
Gravi infrazioni di rilevanza civile e penale (atti lesivi dell'integrità fisica e psicologica; manifestazioni di razzismo, xenofobia, intolleranza; diffamazioni; istigazione all'illecito; provocazione di risse; atti contro la proprietà privata e pubblica; atti contro la pubblica decenza; uso e spaccio di stupefacenti; falsificazione di documenti e firme ufficiali; alterazione o furto di documenti ufficiali; etc.)	Allontanamento da tre a quindici giorni, con attività di cittadinanza attiva e solidale, con richiesta di riparare il danno a proprie spese o di eventuale risarcimento	Consiglio di Istituto, convocato dal Dirigente scolastico, su richiesta del Consiglio di classe
Gravi atti di violenza, connotati da particolare intensità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale e da non consentire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo nella comunità scolastica nell'anno scolastico	Allontanamento fino al termine delle lezioni. Allontanamento fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale, con mancata ammissione all'Esame di stato e definizione di un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro	Consiglio di Istituto, convocato dal Dirigente scolastico, su richiesta del Consiglio di classe
Mancanze disciplinari, falsificazione delle prove, uso di strumenti non consentiti, atti di violenza verbale e fisica commessi anche durante la sessione d'esame	Annullamento delle prove ed esclusione dalla sessione degli esami di stato	Commissione d'esame Applicabili anche a candidati esterni

Art. 24 Modalità di erogazione delle sanzioni

Prima di erogare una sanzione disciplinare è necessario che l'alunno esponga le proprie ragioni verbalmente o per iscritto, anche in presenza dei suoi genitori. L'organo sanzionatorio (Consiglio di Classe o Consiglio d'Istituto) decide solo dopo aver avuto notizia delle ragioni del primo e aver informato i secondi.

Il provvedimento di allontanamento temporaneo dello studente dalle lezioni può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari o nel caso di un numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro elettronico superiori a tre. Il provvedimento può prevedere due tipologie di sanzioni:

- Allontanamento dalle lezioni per un periodo fino a 2 giorni*
- Allontanamento dalle lezioni per un periodo compreso tra 3 e 15 giorni**

Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità della situazione.

Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni e, come tali, possono comportare una sanzione di maggiore gravità:

- l'intenzionalità del comportamento;
- la reiterazione del comportamento, nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
- il concorso di più persone d'accordo tra loro;
- la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
- precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
- l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni.

* Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni fino a due giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia, individuano i docenti incaricati di realizzare le attività. (art. 4 comma 8 bis D.P.R. 134/25)

** Nel periodo di allontanamento dello studente dalle lezioni per un periodo compreso fra tre e quindici giorni, il consiglio di classe delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Le attività possono svolgersi presso strutture ospitanti con le quali l'istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia, ha stipulato convenzioni, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime. Durante le attività di cittadinanza attiva e solidale, l'obbligo di vigilanza sulle studentesse e sugli studenti è in capo alle strutture ospitanti che comunicano tempestivamente alle istituzioni scolastiche eventuali assenze. Il mancato o parziale svolgimento delle attività di cittadinanza attiva e solidale viene considerato dal consiglio di classe ai fini dell'attribuzione del voto di comportamento. Le ore di attività di cittadinanza attiva e solidale sono computate nei tre quarti dell'orario annuale personalizzato richiesto ai fini della validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline. (art. 4 comma 8 ter D.P.R. 134/25)

In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti, dovuta all'inidoneità delle stesse ovvero alla mancata presentazione di manifestazioni di interesse, le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica. (art. 4 comma 8-quater)

Il consiglio di classe, al fine di garantire la piena consapevolezza, da parte dello studente, dei comportamenti coerenti con i principi ispiratori della vita della comunità scolastica, può deliberare, ove necessario, la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberato, e nel rispetto dei principi di temporaneità, proporzionalità e gradualità. (art. 4 comma 8-quinqies)

Le sanzioni disciplinari di allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate dal Consiglio di Istituto per periodi superiori ai 15 giorni soltanto previa verifica, da parte dell'Istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evince la responsabilità disciplinare dello studente, e devono specificare, in maniera chiara, le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.

Art. 25 Ricorsi

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione, al presidente dell'Organo di Garanzia interno all'istituzione scolastica. Il ricorso scritto deve riportare le ragioni e le eventuali prove che motivino il ricorso. La presentazione del ricorso sospende la sanzione.

In caso di ricorso l'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.

Art. 26 Composizione dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia interno alla scuola è composto da tre docenti indicati dal Collegio dei Docenti, da due genitori indicati dal Consiglio di Istituto e dal Dirigente Scolastico che lo presiede. L'Organo di Garanzia resta in carica per

tre anni scolastici e decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, oltre che su eventuali ricorsi avverso le sanzioni disciplinari irrogate anche in materia di conflitti interni in merito all'applicazione del presente Regolamento.

Art. 27 Funzionamento dell'Organo di Garanzia

L'Organo di Garanzia è convocato ogni volta che ciò risulti necessario dal Presidente, il Dirigente Scolastico, che provvede a designare il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione è fatto pervenire ai componenti l'Organo per iscritto almeno tre giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di metà più uno dei componenti. Il componente impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo, possibilmente per iscritto e prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun componente l'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto. L'espressione del voto è palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è prevista l'astensione che invece è obbligatoria quando i componenti l'Organo abbiano irrogato la sanzione o siano genitori di studenti coinvolti nell'impugnazione. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, assume accuratamente tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo. L'esito del ricorso, firmato da tutti i componenti, è comunicato per iscritto all'interessato. L'esito del ricorso può essere impugnato presso l'Organo di Garanzia di livello regionale per la valutazione di legittimità entro quindici giorni.¹

¹**Regolamento di Disciplina – allegato del Regolamento d'Istituto**

Edizione gennaio 2026

Approvato (in allegato al PTOF) dal Consiglio d'Istituto in data 8 gennaio 2026 – Delibera n. 105